

Allegato "B" al Numero 7498 di Raccolta -----

----- **STATUTO DELLA FONDAZIONE** -----

----- **"Uniti per crescere insieme ETS"** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Costituzione** -----

È costituita una Fondazione denominata "Uniti per crescere insieme ETS", con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 18. -----

La Fondazione ha l'obbligo di fare uso dell'acronimo ETS, oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (di seguito denominato "CTS") e dalla restante normativa in materia. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Finalità** -----

La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e precisamente: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; -----

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

il tutto in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ovvero di prestazione di servizi dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi. -----

In particolare la Fondazione si pone quali scopi l'individuazione, l'ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di progetti socio-assistenziali e socio-educativi rivolti in particolare a soggetti svantaggiati in Italia e all'estero. -----

Tali progetti di interesse sociale e umanitario si intendono dedicati a realtà bisognose di sostegno riferendosi, in particolar modo, a minori e adolescenti anche appartenenti a collettività estere di Paesi in via di sviluppo, portatori di handicap fisici o psichici, tossicodipendenti, detenuti,

ex-detenuti, ragazze madri, donne maltrattate, minori immigrati e loro famiglie, vittime di sisma o alluvioni e situazioni speciali nell'ambito nazionale e internazionale (preparazione di piani di crisi-intervento). -----

La Fondazione intende altresì porsi quale soggetto qualificato per studi e ricerche volte al benessere psico-fisico della comunità, in particolar modo sull'utilizzo del Circo e Teatro Sociale, della Clownterapia e del Pensiero Positivo in aree di disagio, su soggetti a rischio sociale e per la valutazione e standardizzazione degli indici di efficacia dei medesimi. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Attività diverse** -----

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale medesime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa di tempo in tempo vigente. In particolare la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non tassativo: -----

- a) svolgere attività di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale; la formazione professionale culturale e artistica; l'introduzione dei giovani nel mondo della Clownterapia, del Circo e Teatro Sociale dell'animazione in genere con promozione di corsi, riunioni, stage, seminari e progetti da realizzare in Italia e all'estero; il tutto nei limiti previsti dalla legge; -----
- b) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri sull'applicazione della Clownterapia, Circo e Teatro Sociale nell'ambito del disagio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; il tutto nei limiti previsti dalla legge; -----
- c) invio di aiuti umanitari a componenti di attività estere in Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di microprogetti di sostegno anche a distanza; -----
- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2; -----
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; ---
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al

settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; -----

- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Vigilanza** -----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. -----

----- **Articolo 5** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti; -----
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -----
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Fondo di Gestione** -----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; -----
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti; -----
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. --

----- **Articolo 7** -----

----- **Esercizio finanziario, bilancio, obblighi informativi, utili o avanzi di gestione** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa ai Fondatori Promotori. -----

Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto disposto dall'art. 13

CTS, ed in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. In luogo del bilancio di esercizio può essere redatto il solo rendiconto per cassa, ricorrendo i presupposti di cui allo stesso art. 13 CTS. - Il bilancio o il rendiconto devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 13 CTS, entro il termine previsto dall'art. 48, terzo comma, CTS, unitamente ai rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui, la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 CTS cui eventualmente decida di aderire), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. ----- Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti approvati. -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nonché altri eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori, partecipanti ed altri componenti degli organi sociali. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Membri della Fondazione** -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatori Promotori e Fondatori; -----
- Partecipanti. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Fondatori Promotori e Fondatori** -----

Sono Fondatori Promotori i Signori Maria Luisa Mirabella e Sergio Pinarello. -----

Ciascun Fondatore Promotore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. -----

Qualora il Fondatore Promotore deceduto non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, sarà il Fondatore Promotore superstite a procedere alla designazione di persona destinata a subentrare in vece del Fondatore Promotore deceduto nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto. -----

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, entrambi i Fondatori Promotori, senza che questi ultimi abbiano proceduto alla designazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà il Consiglio di Indirizzo a procedere alla designazione di persone destinate a subentrare in vece dei Fondatori Promotori deceduti nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto. -----

È Fondatore l'Associazione Nazionale di Promozione Sociale Viviamoin-

positivo", con sede in Rivoli (TO). -----
Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti in genere che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d'Indirizzo medesimo. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Partecipanti** -----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, su deliberazione del Consiglio di Gestione adottata in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti in genere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. -----

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Partecipanti esteri** -----

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Esclusione e recesso** -----

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; -----
- ricorso al mercato del capitale di rischio; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Organi ed Uffici della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio d'Indirizzo; -----
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; -----
- il Consiglio di Gestione; -----
- l'Organo di controllo. -----

È ufficio della Fondazione il Direttore, ove nominato ai sensi dell'articolo 17. -----

Deve inoltre essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, salvo che la Fondazione preferisca attribuire il relativo incarico all'Organo di controllo. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Consiglio d'Indirizzo** -----

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. -----

La composizione sarà la seguente: -----

- a) i Fondatori Promotori, o persona dai medesimi soggetti designata o comunque a loro subentrata, ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;
- b) fino a quattro membri nominati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune; -----
- c) un membro nominato dal Fondatore "Associazione Nazionale di Promozione Sociale Viviamoinpositivo", e per essa dal suo Presidente; -----
- d) fino a tre membri nominati dai membri come sopra individuati, scegliendoli tra i Fondatori. -----

Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli anche tra i Partecipanti e tra soggetti ritenuti di utilità per l'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio sarà composto al massimo da undici membri. -----

In ogni caso i membri sub a) e b) devono rappresentare almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio di Indirizzo. -----

I membri del Consiglio d'Indirizzo, ad eccezione dei membri sub a), restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. -----

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma. Qualora il numero dei Consiglieri divenga inferiore a tre, il Consi-

glio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. -----

Il Consiglio d'Indirizzo delibera in merito agli obiettivi e programmi della Fondazione su proposta del Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare provvede a: -----

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; -----
- approvare il programma pluriennale delle attività; -----
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina; -----
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante; -----
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione; -----
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub a) del secondo comma del presente articolo; -----
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno; -----
- nominare i membri del Consiglio di Gestione; -----
- nominare l'Organo di controllo nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività ed al piano formativo della Fondazione; -----
- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario del Consiglio di Gestione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico; -----
- deliberare eventuali modifiche statutarie; -----
- esprimere il proprio parere in merito ai regolamenti della Fondazione predisposti dal Consiglio di Gestione; -----
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'approvazione della competente autorità amministrativa ove ciò sia previsto per legge, nonché alla nomina del liquidatore o dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio; -----
- deliberare in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, da sottoporre all'approvazione della competente autorità amministrativa ove ciò sia previsto per legge; -----
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. -----

Il Consiglio di Indirizzo è convocato – anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Città metropolitana di Torino – dal Presidente di sua iniziativa o dal Vicepresidente, su incarico del Presidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso, qualora il Presidente o il Vice Presidente non provvedano alla convocazione, questa può essere effettuata da uno qualunque dei membri del Consiglio di Indirizzo. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione

da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima. -----

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Indirizzo si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene rinviata ad altro giorno. -----

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano presenti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, salvo che siano presenti alla riunione soltanto due membri. -----

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, le modificazioni dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e la proposta di scioglimento della Fondazione stessa e di conseguente devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con la maggioranza di cui sopra, purché consti il voto favorevole di entrambi i Fondatori Promotori. -----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengano con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura degli intervenuti medesimi, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento. ----

In tale evenienza: -----

- la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante; -----

- il Presidente della riunione deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni; ----

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente - o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente - e dal segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Consiglio di Gestione** -----

La Fondazione è amministrata, su decisione del Consiglio d'Indirizzo, dal Consiglio di Gestione, composto da tre membri, compreso il Presidente della Fondazione. -----

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione. ---

I membri del Consiglio di Gestione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a: -----

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo; -----
- predisporre ed approvare i regolamenti della Fondazione, previo parere favorevole del Consiglio d'Indirizzo; -----
- nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; -----
- procedere alla nomina dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo; -----
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività ed al piano formativo della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Consiglio di Indirizzo; -----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e altri contributi;
- predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo; -----
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, quarto comma, CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione - e nel caso di sua inerzia l'Organo di controllo - deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione, parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. -----

Il Consiglio di Gestione è convocato - anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Città metropolitana di Torino - dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di anche uno solo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a fornire prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. -----

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima. -----

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Gestione si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro membro del Consiglio di Gestione eletto dai presenti. -----

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura degli intervenuti medesimi, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento. ----

In tale evenienza: -----

- la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante; -----
- il Presidente della riunione deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni; ----
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Gestione. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Presidente della Fondazione** -----

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto. -----

Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, il tutto previa deliberazione del Consiglio di Gestione. -----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. ---

Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Partecipanti e Fondatori, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le attribuzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Vice Presidente. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Direttore** -----

Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, ove necessario, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione. -----

La carica di Direttore è compatibile con la carica di Consigliere di Indirizzo e di membro del Consiglio di Gestione. -----

Il Direttore, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati. -----

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione medesima. -----

Egli, in particolare: -----

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; -----
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione. -----

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Organo di controllo e revisione legale dei conti** -----

Organo di controllo -----

L'organo di controllo può essere costituito da un solo componente ovvero da tre componenti, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo in occasione della nomina. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma del CTS o quando ciò ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio di Gestione notizie sull'an-

damento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Revisore legale dei conti -----

Per la revisione legale dei conti della Fondazione è nominato, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e banca. -----

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione. -----

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi, e scade alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Articolo 19 -----

Scioglimento -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 14, penultimo comma del presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli -----

Articolo 20 -----

Libri sociali -----

La Fondazione deve tenere: -----

- a) il Libro dei Fondatori e Partecipanti; -----
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Gestione,
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo, se collegiale. -----

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Gestione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo. -----

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta con un preavviso di almeno 5 giorni, indirizzata al Consiglio di Gestione per i libri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ovvero all'Organo di controllo per il libro di cui alla precedente lettera d). -----

Articolo 21 -----

----- **Clausola di rinvio** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS e, per quanto non previsto da quest'ultimo, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -

In originale firmato: -----

Maria Luisa MIRABELLA -----

Matilde PALEA Notaio -----

=====

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - il 2
marzo 2020 al numero 9432.

Io sottoscritta Matilde Palea, Notaio in Torino, certifico ai sensi dell'art.
73 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 che la presente copia su supporto informatico, da me
firmata digitalmente, è conforme all'originale dell'atto da me ricevuto
su supporto cartaceo.

Ad uso RUNTS.

Torino, 18 marzo 2026

Matilde Palea Notaio